

**AI CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare n. 16 del 18/04/2017

- 1) Le news di Aprile
- 2) Obbligo di comunicazione dei dati delle strutture sanitarie private all'Agenzia delle Entrate – scadenza del 30 Aprile 2017
- 3) La responsabilità solidale negli appalti ritorna al passato
- 4) Sanzioni per omessa o tardiva presentazione del modello F24 a zero

**Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini**

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Simona Colombi
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Vittoria Steffenini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Silvia Gibilini
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

1) Le news di Aprile

Super ammortamento e iper ammortamento

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al prolungamento del super ammortamento del 40% e all'introduzione dell'iper ammortamento del 150% per i beni materiali "Industria 4.0" nonché della maggiorazione del 40% per i beni immateriali. La proroga concessa dal 1° gennaio 2017 non riguarda i veicoli i cui costi sono deducibili in misura limitata (20% per le autovetture aziendali ovvero 80% per gli agenti e i rappresentanti di commercio) e quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (con deducibilità limitata al 70%).

Pertanto, per i veicoli acquistati a partire dal 1° gennaio 2017, il super ammortamento spetta solo in riferimento a quelli i cui costi sono integralmente deducibili, ossia i veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi), e quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa (autocarri).

Per quel che concerne l'iper ammortamento del 150% si rammenta che possono accedere all'agevolazione i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro. Beneficiari della



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

maggiorazione del 40% per alcuni beni immateriali sono, invece, i titolari di reddito d'impresa già fruitori della maggiorazione del 150%.

Intrastat: non sanzionata la comunicazione mensile relativa a febbraio

L'entrata in vigore della L. 19/2017 che ha ripristinato l'obbligo per il 2017 di comunicazione degli elenchi acquisti di beni e servizi mensili e trimestrali, ha portato l'Agenzia delle entrate a segnalare che non saranno sanzionati eventuali ritardi nella trasmissione degli elenchi mensili relativi a febbraio rispetto alla scadenza ordinaria del 27 marzo 2017.

Autotrasportatori: quantificato il rimborso gasolio

Disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali, che dovrà essere presentata entro il prossimo 2 maggio 2017 (per il primo trimestre). Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio, la misura del beneficio è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto. Il rimborso è fruibile o mediante restituzione in denaro o mediante compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo 6740 secondo le istruzioni fornite dalla Nota n. 57015 del 14/05/2015.

Distributori automatici

L'Agenzia delle entrate ha specificato che l'entrata in vigore dal 1° aprile 2017 della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate non riguarda i dispositivi che non dispongono di una "porta di comunicazione", attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate. Per tali dispositivi sono approvate le specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 61936 e l'entrata in vigore dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015 è fissata dal 1° gennaio 2018.

Restano esclusi da tale regolamentazione i distributori automatici di carburante; per questi ultimi un provvedimento disciplinerà a breve termini e regole tecniche di avvio dell'adempimento.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Studi di settore

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito web i software Gerico 2017 e Parametri 2017.

Credito d'imposta sulle spese di videosorveglianza

Per le spese di installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali sostenute nel 2016, l'AdE ha definito un credito d'imposta pari al 100% dell'importo richiesto con le istanze presentate entro il 20 marzo 2017. I beneficiari potranno utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, utilizzando il codice tributo 6874 istituito dalla risoluzione n. 42 del 30/03/2017.

Credito d'imposta per le attività commissionate ad un ente di ricerca

Il Ministero dello sviluppo economico, interpellato dall'Agenzia delle entrate, ha chiarito che se il progetto di ricerca è conforme all'articolo 3, D.L. 145/2013 è possibile fruire del credito di imposta, non rilevando le modalità contrattuali utilizzate per commissionare l'attività di ricerca.

Rottamazione

Si segnala che, con decreto n. 36 del 27 marzo 2017, è stata disposta la proroga al 21 aprile per la consegna ad Equitalia delle istanze di definizione mediante le quali il contribuente potrà aderire alla rottamazione dei ruoli.

2) Obbligo di comunicazione dei dati delle strutture sanitarie private all'Agenzia delle Entrate – scadenza del 30 Aprile 2017

Come ogni anno scade il prossimo 30 aprile il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla "riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private".



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

In particolare vanno comunicate le prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture terze (strutture sanitarie private o s.s.p.), realizzate attraverso una serie di obblighi attribuiti alle parti, professionista e struttura sanitaria privata, quali:

- fatturazione della prestazione ad opera del professionista;
- riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
- registrazione dei compensi riscossi ad opera della struttura sanitaria privata;
- versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;
- comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli incassi effettuati.

Soggetti interessati

L'obbligo riguarda tutti i medici ed odontoiatri che svolgono tali attività all'interno di una struttura sanitaria privata (s.s.p.). Per struttura sanitaria privata si intende sia l'immobile provvisto delle relative attrezzature o dell'organizzazione dei servizi strumentali all'esercizio l'attività medica o paramedica, sia ogni struttura che ospita, mette a disposizione dei professionisti o affitta loro i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo medica.

Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo esse presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

Soggetti esclusi

Sono invece escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Non rientrano invece nell'obbligo di comunicazione le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma "prestate" dalla struttura sanitaria privata (che agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente).



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

In questa ultima evenienza il professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla s.s.p., esso costituisce reddito del medico.

Obblighi della struttura sanitaria

Obblighi della struttura sanitaria sono:

- a. incassare i compensi spettanti ai medici come individuati nei paragrafi precedenti;
- b. rilasciare la quietanza di versamento al paziente (sostanzialmente la dizione pagato sulla fattura del medico);
- c. registrare il pagamento in apposito registro (o in contabilità separata);
- d. comunicare telematicamente le somme incassate per conto del professionista;
- e. riversare o consegnare al medico le somme di sua competenza.

Obblighi di comunicazione telematica

Infine le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista. Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo con riferimento alle operazioni rimosse in nome e per conto nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre.

Nella comunicazione vanno indicati:

- i dati del professionista;
- i compensi percepiti tramite la struttura sanitaria privata;
- i dati anagrafici della Struttura Sanitaria Privata.

Sanzioni

L'omissione degli obblighi sopra citati è punita con la sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro. Nel caso i dati inviati all'Agenzia delle Entrate siano

trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 250 euro a 2.000 euro.

3) La responsabilità solidale negli appalti ritorna al passato

Con il D.L. 25 del 17 marzo 2017, in vigore dallo stesso giorno, vengono modificate le disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti contenute nell'articolo 29, D.Lgs. 276/2003 (cosiddetta Riforma Biagi).

Il principio della responsabilità solidale

Quando un soggetto (committente) affida ad un altro soggetto (appaltatore) il compito di erogare un servizio mediante contratto di appalto, la disposizione contenuta nell'articolo 29 del d.lgs. 276/03 riconosce particolari forme di tutela dei lavoratori coinvolti in base alle quali sono tenuti a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale pagato nell'appalto (comprese le obbligazioni contributive) sia il committente sia l'appaltatore.

È in particolare l'articolo 2, D.L. 25/2017 che modifica il comma 2 del citato articolo 29 stabilendo che:

- al primo periodo, le parole: *“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,”* sono soppresse;
- il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Gli effetti delle citate abrogazioni sono così riassumibili:

- viene eliminata la facoltà in precedenza concessa alle parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva;
- viene cancellato il beneficio, introdotto nel 2012, della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

subappaltatori, che il committente, nella sua prima difesa o nella memoria di costituzione in giudizio, poteva richiedere (con il beneficio della preventiva escussione quindi l'azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei confronti del datore di lavoro solo dopo aver tentato senza alcun risultato l'escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori).

Con l'abrogazione descritta, quindi, tanto il committente quanto l'appaltatore potranno essere "aggrediti" per la soddisfazione dei crediti vantati dai lavoratori impiegati nell'appalto, ferma restando ovviamente, in caso di pagamento da parte del committente, la facoltà dello stesso di agire in via di regresso nei confronti dell'appaltatore per quanto da lui corrisposto.

4) Sanzioni per omessa o tardiva presentazione del modello F24 a zero

La presentazione di modello F24 "a zero" e cioè con perfetta compensazione orizzontale tra crediti e debiti evidenziati nel modello di pagamento unificato, è un fenomeno piuttosto ricorrente tra i contribuenti che, in tal modo, possono accelerare i tempi di "recupero" dei crediti fiscali che in altro modo dovrebbero seguire la più lunga via del rimborso.

L'obbligo di presentare il modello F24, quando questo è di importo finale pari a zero, è sancito dall'articolo 19, comma 3, D.L. 241/1997, il quale dispone che il modello F24 vada presentato anche *"nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate"*. Peraltro, la necessità di presentare all'agenzia delle entrate detto modello a zero risponde anche alla finalità di consentire all'Amministrazione finanziaria la verifica del superamento del limite massimo di crediti d'imposta compensabili per ciascun anno solare, attualmente stabilito in 700.000 euro.

La mancata presentazione del modello F24 a zero è da sempre sanzionata con regole autonome e differenti rispetto a quelle previste per gli omessi o ritardati versamenti.

A partire dal 1° gennaio 2016, per effetto delle novità introdotte con il D.L. 158/2015 (che ha riformato il sistema sanzionatorio amministrativo-

tributario) la sanzione prevista per l'omessa presentazione del modello F24 a zero è contenuta nell'articolo 15 comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997 e prevede:

“una sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”.

Con la **risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017** l'Agenzia delle entrate ha precisato le modalità con le quali è possibile applicare le riduzioni da ravvedimento operoso nei casi di tardiva presentazione del modello F24 a zero, anche alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 637, L. 190/2014, che hanno profondamente innovato tale istituto riscrivendo la disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997.

Con riferimento alla riduzione di 1/9, prevista per le regolarizzazioni che avvengono entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, il documento di prassi precisa che poiché, nel caso del modello F24 a zero, la sanzione base è quantitativamente determinata in maniera diversa a seconda dell'arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata, la predetta riduzione di 1/9 si applica:

- alla sanzione base di 50 euro, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (sanzione ridotta pari a 5,56 euro);
- alla sanzione base di 100 euro, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall'omissione (sanzione ridotta pari a 11,11 euro).

Trascorsi i 90 giorni, pertanto, le successive riduzioni previste dall'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997, devono necessariamente commisurarsi alla sanzione base dei 100 euro, con il risultato che le sanzioni ridotte saranno pari a:

- 12,50 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro un anno dall'omissione;
- 14,29 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro due anni dall'omissione;



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- 16,67 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato oltre due anni dall'omissione;
- 20 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24, L. 4/1929 (cioè mediante processo verbale).

Con riferimento alla misura delle sanzioni la risoluzione in commento evidenzia che, poiché la sanzione base stabilita dall'articolo 15, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997 è attualmente espressa in euro, non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in lire. Le sanzioni ridotte sono state, quindi, arrotondate al centesimo di euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via dei Partigiani, 4 | 24121 Bergamo | T +39 035 235688 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP